

Martedì 1 marzo 2022

IL CASO DEL GIORNO

Arbitrario affermare che il sismabonus non ha un plafond autonomo

/ Enrico ZANETTI e Arianna ZENI

La prassi costante dell'Agenzia delle Entrate ha sempre sostenuto che "gli interventi ammessi al **sismabonus** non possono fruire di un autonomo limite di spesa in quanto non costituiscono una nuova categoria di interventi agevolabili", [...]

PAGINA 2

IL PUNTO OPERAZIONI STRAORDINARIE

Dalla base imponibile della cessione d'azienda scomputabili solo le passività inerenti

/ Enrico ZANETTI

Uno dei principi generali in materia di determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta di registro è che "i debiti o gli altri oneri accollati e le obbligazioni [...]"

PAGINA 6

FISCO

Imponibilità anche per le prestazioni dei subvettori al consorzio

Definiti anche i termini di emissione delle note di variazione IVA per i beni anti COVID-19 verso la Commissione Ue

/ Corinna COSENTINO e Emanuele GRECO

Le prestazioni relative ai **trasporti internazionali** di beni, rese dai subvettori, rientrano nel regime di imponibilità IVA anche qualora effettuate nei confronti di un consorzio o cooperativa del quale tali subvettori sono soci.

Questo e ulteriori chiarimenti in merito alle novità IVA del DL 146/2021 (conv. L. 215/2021) sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 5 del 25 febbraio 2022.

Per i trasporti di beni in importazione, esportazione, transito, dal 1° gennaio 2022, l'art. 9 del DPR 633/72, come risultante dalle modifiche del DL 146/2021, circoscrive il regime di **non imponibilità IVA** alle **sole prestazioni** rese nei confronti dell'esportatore, del titolare del regime di transito, dell'importatore, del destinatario dei beni, nonché del prestatore di servizi di spedizione di cui al n. 4) del richiamato art. 9.

Dal contenuto della circolare n. 5/2022 emerge che la nuova discipli-

na:

- concerne le sole prestazioni rese a committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;
 - esplica i suoi effetti ai servizi resi a partire **dal 1° gennaio 2022**, secondo il momento di effettuazione previsto per i servizi **"generici"**, il quale è differente per le prestazioni rese da committenti stabiliti in Italia (data di pagamento del corrispettivo salvo emissione anticipata della fattura) rispetto alle prestazioni rese da committenti non stabiliti (data di ultimazione del servizio salvo pagamento, anche parziale, anticipato del corrispettivo). Restano, tuttora, da esaminare ulteriori aspetti relativi all'ambito di applicazione del più ristretto regime di non imponibilità IVA ex art. 9 del DPR 633/72 (si veda "Imprese di trasporto chiamate a gestire il credito IVA" del 14 febbraio 2022).
- Tra gli altri chiarimenti forniti nella circolare, vi sono i termini e le condizioni per il recupero dell'IVA in conseguenza del regime di non [...]

PAGINA 3

IN EVIDENZA

Presentate le liste in corsa per il prossimo CNDCEC

IRES infragruppo nel quadro RK di REDDITI 2022

Reporting di sostenibilità con quadro regolatorio Ue

Esclusa dalla composizione negoziata la società in liquidazione

ALTRE NOTIZIE

/ DA PAGINA 11

FISCO

Verbal di adesione utilizzabili dal giudice tributario

/ Alfio CISELLO

I verbali redatti a seguito dei vari incontri finalizzati all'eventuale accertamento con adesione possono essere utilizzati dal giudice come elementi di prova in base al suo [...]

PAGINA 4

Arbitrario affermare che il sismabonus non ha un plafond autonomo

La prassi dell'Agenzia ha sempre sostenuto che gli interventi antisismici e quelli di recupero edilizio hanno un unico limite massimo di spesa

/ Enrico ZANETTI e Arianna ZENI

La prassi costante dell'Agenzia delle Entrate ha sempre sostenuto che "gli interventi ammessi al **sismabonus** non possono fruire di un autonomo limite di spesa in quanto non costituiscono una nuova categoria di interventi agevolabili", adducendo tale affermazione sulla base del fatto che l'[art. 16](#) del DL 63/2013 rinvia espressamente agli interventi di cui alla lett. i) comma 1 dell'[art. 16-bis](#) del TUIR (per tutte, si rinvia alla ris. Agenzia delle Entrate 28 settembre 2020 n. [60](#)).

Da questa affermazione discende che, se vengono sostenute su un edificio unifamiliare o su parti comuni di edifici plurifamiliari interventi di riduzione del rischio sismico per un ammontare di spese che assorbono interamente il plafond di **96.000 euro** (moltiplicato, nel caso di interventi sulle parti comuni, per il numero di unità che compongono l'edificio), non resta alcuno spazio per detrarre anche altre spese sostenute per interventi diversi da quelli di riduzione del rischio sismico che avrebbero potuto altrimenti beneficiare della detrazione IRPEF del 50% (ferma restando, nel caso di interventi antisismici sulle parti comuni, di beneficiarne in relazione alle spese relative agli interventi sulle singole unità immobiliari).

Per chi non vuole correre rischi di dover far valere le proprie ragioni in sede **contenziosa** (facendosi carico anche dell'inevitabile alea del giudicato), quanto precede deve essere considerato ormai alla stregua di un totem da cui non discostarsi.

Tale tesi interpretativa è però del tutto **arbitraria**, perché, se è vero che la disciplina del sismabonus rinvia a quella della detrazione IRPEF per l'individuazione della tipologia di interventi che ne sono oggetto, essa costituisce per il resto una disciplina completamente autonoma, nell'ambito della quale, oltre a una differente platea dei soggetti beneficiari e degli immobili che possono essere oggetto degli interventi agevolati, rispetto alle platee soggettiva ed oggettiva che caratterizzano la disciplina dell'[art. 16-bis](#) del TUIR, prevede anche in modo diretto e autonomo (cioè senza rinvio alla disciplina dell'[art. 16-bis](#) del TUIR) non solo le percentuali di detrazione applicabili sulle spese agevolate, ma anche il tetto massimo di spese agevolate.

Il rinvio alla lett. i) comma 1 dell'[art. 16-bis](#) del TUIR, presente nel testo dell'[art. 16](#) comma 1-*bis* del DL 63/2013, non è dunque un **rinvio** che consente di affermare, come fa invece la costante prassi dell'Agenzia

delle Entrate, che, in ragione di esso, l'[art. 16-bis](#) del TUIR "deve intendersi quale norma di riferimento generale" per l'applicazione del sismabonus; e la dimostrazione più semplice e, al tempo stesso, più evidente del fatto che le cose non stanno in questi termini è data dal fatto che, ove il legislatore modificasse il tetto massimo di spese agevolate ai fini della detrazione IRPEF di cui all'[art. 16-bis](#) del TUIR, tale modifica non si rifletterebbe affatto sulla disciplina del sismabonus di cui all'[art. 16](#) del DL 63/2013, la quale, stabilendo in via diretta e autonoma il proprio tetto massimo di spese agevolate, necessiterebbe di apposite modifiche ulteriori, senza alcun tipo di "automatica ricaduta" delle modifiche apportate alla sola disciplina dell'[art. 16-bis](#) del TUIR.

In altre parole, non vi è dubbio che gli interventi di riduzione del rischio sismico agevolati con il sismabonus di cui all'[art. 16](#) del DL 63/2013 "non costituiscono una nuova categoria di interventi agevolabili", rispetto alle categorie di interventi agevolabili già individuate anche nell'ambito dell'[art. 16-bis](#) del TUIR, ma restano per sempre interventi per i quali il legislatore non ha scelto semplicemente di prevedere misure di agevolazione rafforzate e l'ampliamento della platea dei beneficiari ai soggetti IRES, nell'invarianza, per il resto, di tutti gli altri elementi propri della disciplina dell'[art. 16-bis](#) del TUIR, bensì ha scelto di prevedere anche una **specifico disciplina agevolativa** che è distinta e autonoma in tutti i suoi elementi strutturali, ivi compresa la determinazione dello specifico tetto massimo di spese agevolate sostenute per quegli specifici interventi.

Né più, né meno, di ciò che il legislatore ha ritenuto di fare con riguardo ad un'altra tipologia di interventi, quelli di **efficienza energetica**, i quali neppure costituiscono "una nuova categoria di interventi agevolabili", rispetto alle categorie di interventi agevolabili già individuate anche nell'ambito dell'[art. 16-bis](#) del TUIR, trattandosi sempre di interventi tutti riconducibili alla più ampia definizione di cui alla lett. h) del medesimo [art. 16-bis](#) comma 1. In quest'ultimo caso, tuttavia, il richiamo esplicito agli interventi di recupero edilizio (nell'[art. 1](#) della L. 449/97 prima e poi, a regime, nell'[art. 16-bis](#) del TUIR) non viene fatto né nei commi da 344 a 347 dell'[art. 1](#) della L. 296/2006 né nell'[art. 14](#) del DL 63/2013.

Imponibilità anche per le prestazioni dei subvettori al consorzio

Definiti anche i termini di emissione delle note di variazione IVA per i beni anti COVID-19 verso la Commissione Ue

/ **Corinna COSENTINO e Emanuele GRECO**

Le prestazioni relative ai **trasporti internazionali** di beni, rese dai subvettori, rientrano nel regime di imponibilità IVA anche qualora effettuate nei confronti di un consorzio o cooperativa del quale tali subvettori sono soci.

Questo e ulteriori chiarimenti in merito alle novità IVA del DL [146/2021](#) (conv. L. [215/2021](#)) sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. [5](#) del 25 febbraio 2022.

Per i trasporti di beni in importazione, esportazione, transito, dal 1° gennaio 2022, l'[art. 9](#) del DPR 633/72, come risultante dalle modifiche del DL 146/2021, circo-scrive il regime di **non imponibilità** IVA alle **sole prestazioni** rese nei confronti dell'esportatore, del titolare del regime di transito, dell'importatore, del destinatario dei beni, nonché del prestatore di servizi di spedizione di cui al n. 4) del richiamato art. 9.

Dal contenuto della circolare n. 5/2022 emerge che la nuova disciplina:

- concerne le sole prestazioni rese a committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;
- esplica i suoi effetti ai servizi resi a partire **dal 1° gennaio 2022**, secondo il momento di effettuazione previsto per i servizi **"generici"**, il quale è differente per le prestazioni rese da committenti stabiliti in Italia (data di pagamento del corrispettivo salvo emissione anticipata della fattura) rispetto alle prestazioni rese da committenti non stabiliti (data di ultimazione del servizio salvo pagamento, anche parziale, anticipato del corrispettivo).

Restano, tuttora, da esaminare ulteriori aspetti relativi all'ambito di applicazione del più ristretto regime di non imponibilità IVA ex art. 9 del DPR 633/72 (si veda ["Imprese di trasporto chiamate a gestire il credito IVA"](#) del 14 febbraio 2022).

Tra gli altri chiarimenti forniti nella circolare, vi sono i termini e le condizioni per il recupero dell'IVA in conseguenza del regime di non imponibilità introdotto per le cessioni e prestazioni, relative al contrasto della diffusione del COVID-19, effettuate nei confronti di organismi dell'Unione europea, la cui efficacia **retroagisce al 1° gennaio 2021** (rispetto alla data di entrata in vigi-

re della L. 215/2021).

Chiarimenti anche sul regime IVA degli enti associativi dal 2024

La circolare richiama poi le novità relative al regime IVA degli enti associativi ([art. 5](#) commi da 15-*quater* a 15-*sexies* del DL 146/2021). Infatti, il decreto "Fisco-lavoro", al fine di definire la procedura di infrazione Ue n. 2010/2008 avviata verso l'Italia, ha stabilito che le operazioni effettuate da taluni enti associativi nei confronti dei loro soci, in precedenza **escluse** da IVA, rientrano nel campo di applicazione dell'imposta e si considerano effettuate nell'esercizio di attività commerciali, pur potendo beneficiare, a determinate condizioni, del regime di **esenzione**.

Si tratta, ad esempio, delle prestazioni di servizi rese agli associati, dietro pagamento di corrispettivi specifici o contributi supplementari, e in conformità alle finalità istituzionali, da associazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali o di promozione sociale.

Stante il rinvio disposto dalla legge di bilancio 2022, tali novità si applicano soltanto per le operazioni effettuate dal 1° gennaio **2024**. Pertanto, precisa l'Agenzia, l'ambito applicativo della modifica normativa sarà chiarito con successivi documenti di prassi.

Per il momento, si conferma che le operazioni che, dal 2024, non saranno più escluse ma rilevanti ai fini IVA, fatti salvi i casi di opzione per la dispensa dagli adempimenti ex [art. 36-bis](#) del DPR 633/72, saranno soggette agli obblighi di cui al Titolo II del medesimo decreto (es. fatturazione, trasmissione dei corrispettivi, comunicazione delle liquidazioni periodiche, dichiarazione annuale) e concorreranno alla formazione del **volume d'affari**, anche qualora siano esenti da imposta.

Si precisa, inoltre, che la rilevanza IVA delle operazioni effettuate verso soci e associati riguarderà comunque "solo quelle operazioni che abbiano natura **commerciale**, effettuate a fronte del pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari".

Verbali di adesione utilizzabili dal giudice tributario

Lo stesso vale per mediazione e conciliazione giudiziale

/ Alfio CISSELLO

I verbali redatti a seguito dei vari incontri finalizzati all'eventuale accertamento con adesione possono essere utilizzati dal giudice come elementi di prova in base al suo **prudente apprezzamento**.

Per la ragione esposta, il giudice di merito può abbattere l'imponibile in misura pari a quanto emerge da un verbale di contraddittorio, essendo irrilevante, a questi fini, che l'adesione si sia o meno perfezionata.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. [6391](#) depositata ieri, ove i giudici hanno affermato quanto segue: "il verbale redatto nell'ambito del procedimento di accertamento per adesione e sottoscritto sia dall'Amministrazione finanziaria, sia dal contribuente, costituisce un **documento probatorio utilizzabile** a fini probatori nel giudizio tributario anche in caso di mancato perfezionamento del procedimento, atteso che tale circostanza non fa venir meno la valenza dell'atto quale documento e la sua riconducibilità, in assenza di contestazioni sul punto, alla volontà delle parti che lo hanno sottoscritto, ferma restando la libertà del giudice di valutarne la rilevanza e attendibilità delle circostanze ivi rappresentate".

L'argomento è molto importante, per entrambe le parti: non è detto che quanto si attesta nei verbali di adesione rimanga **"nei cassetti"** degli uffici o del difensore.

Si tratta, in buona sostanza, di dichiarazioni delle parti che possono andare a loro svantaggio, dunque prima di formalizzare un certo fatto, una certa interpretazione e, in special modo, prima di ammettere sia pure in parte di aver adottato una condotta non conforme alla legge fiscale, bisogna pensarci bene.

Uguali considerazioni valgono per le **memorie o i verbali** redatti in occasione delle procedure di mediazio-

ne e conciliazione giudiziale.

Il problema si pone in quanto non esiste nell'ordinamento tributario una norma dal tenore analogo all'[art. 10](#) comma 1 del DLgs. 28/2010, che, in tema di mediazione civile, prevede: "le **dichiarazioni rese** o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni".

Nemmeno è possibile richiamare l'art. 48 del **Codice deontologico forense** (che impone, salvi casi specifici, di non produrre in giudizio la corrispondenza riservata tra le parti), vuoi perché la sua violazione è fonte di sola responsabilità disciplinare dell'avvocato, vuoi perché la controparte pubblica, di norma, non è soggetta alla deontologia forense.

Alcuna norma prevede l'inutilizzabilità

Alla luce di quanto esposto, sia per il contribuente che per la parte pubblica, è prudente evitare di rilasciare attestazioni **potenzialmente pregiudizievoli** nei verbali finalizzati all'adesione, e lo stesso dicasi per i messaggi di posta elettronica scambiati tra le parti, che ben possono essere prodotti in giudizio.

Per la medesima ragione, è opportuno valutare bene l'opportunità di effettuare una proposta di **adesione scritta**. Nulla vieta di esporre le proprie intenzioni oralmente, formalizzandole solo quando si è certi di essere pervenuti ad un accordo.

Presentate le liste in corsa per il prossimo CNDCEC

Il 29 aprile si sfideranno le compagini guidate da Elbano De Nuccio e Vincenzo Moretta

/ Savino GALLO

I due candidati alla carica di Presidente del prossimo CNDCEC, Elbano De Nuccio, ex Presidente dell'Ordine di Bari, e Vincenzo Moretta, Presidente uscente dell'ODCEC di Napoli, si sono ritrovati questa mattina al Ministero della Giustizia per il **deposito delle liste** che si sfideranno alle elezioni del 29 aprile.

Quella di De Nuccio, contrassegnata dallo slogan **"Dialogo, ascolto, concretezza"**, è composta da Fabrizio Escheri (Palermo), Maurizio Masini (Pisa), Pasquale Mazza (Trento), David Moro (Treviso), Eliana Quintili (Fermo), Pierpaolo Sanna (Cagliari), Liliana Smargiassi (Larino), Giuseppe Venneri (Lecce), tutti ex Presidenti dei loro rispettivi Ordini. Ne fanno parte anche Gabriella Viggiano, Consigliera uscente dell'ODCEC di Matera, Gian Luca Ancarani, componente del collegio dei revisori della FNC, Marina Andreatta, ex Tesoriera dell'Ordine di Savona, Rosa D'Angiolella, iscritta all'Ordine di Napoli Nord, Salvatore Regalbuto, iscritto all'Ordine di Torino e Antonio Repaci, ex Consigliere del CNDCEC.

Ci sono, inoltre, tre candidati appena eletti nei rispettivi Ordini, per i quali si imporrà una scelta in caso di vittoria della loro lista. Si tratta di Aldo Campo, eletto Presidente dell'Ordine di Barcellona Pozzo Di Gotto, Michele De Tavonatti, rieletto a Brescia, e Cristina Marone, del prossimo Consiglio dell'Ordine di Cassino. In più, c'è Giovanna Greco, appena eletta componente del Comitato Pari Opportunità di Vasto. Chiudono la lista Gian Luca Galletti, iscritto all'Ordine di Bologna ed ex Ministro all'Ambiente del Governo Renzi e Cristina Bertinelli, ex Assessore al bilancio del Comune di Perugia.

La scelta, ha spiegato De Nuccio tramite un comunicato stampa, è caduta su "figure rilevanti che negli ultimi anni hanno governato territorialmente la categoria, che siano a conoscenza delle problematiche relative alla professione, soprattutto in seguito al periodo pandemico, e di conseguenza abbiano quella **consapevolezza necessaria** per trovare soluzioni concrete ai problemi degli iscritti".

L'obiettivo, aggiunge, è quello di "superare un'impasse che era stata registrata in passato: **mancato ascolto** da parte della politica. Per questo motivo abbiamo ritenuto strategico coinvolgere figure che hanno avuto esperienze politico-amministrative a livello apicale come i Galletti e Bertinelli. Allo stesso tempo, abbiamo deciso di non candidare ex Consiglieri nazionali: questo non vuole rappresentare un giudizio rispetto al lavoro svolto dal CNDCEC uscente, ma la precisa volontà di dare vita a un **nuovo progetto** capace di coinvolgere i rap-

presentanti della base, con la presenza di *past president* o presidenti rieletti all'interno degli ordini grandi, medi e piccoli d'Italia".

La Lista guidata da Moretta, invece, ha scelto come slogan **"Insieme per la professione del futuro: innovare per competere"** ed è formata da: Dante Carolo (Padova), Fabio Battaglia (Arezzo), Gabriela Savigni (Tempio Pausania), Mario Civetta (Roma), Massimo Conigliaro (Siracusa), Michela Colin (Pordenone), Paolo Rollo (Ferrara), Simona Bonomelli (Bergamo) e Stefano Coppola (Ancona), tutti con un passato da Presidenti. Fanno parte della lista anche Lucia Rainò, ex Tesoriera dell'Ordine di Lecce, Maria Giovanna Galasso, iscritta all'Ordine di Isernia, Alberto Righini, ex Consigliere dell'Ordine di Verona, e Raffaella Proietti, ex componente del Collegio dei revisori dell'Ordine di Terni. Ci sono, inoltre, gli ex Consiglieri nazionali Gilberto Gelsa, Maurizio Postal, Massimo Scotton, Valeria Giancola, Luigi Mandolesi e Maria Luisa Campise, questi ultimi due a piazza Repubblica durante il mandato di Gerardo Longobardi. Infine, Carmen Salvia, appena eletta Presidente all'Ordine di Potenza. Anche lei, in caso di elezione al Consiglio nazionale, dovrà rinunciare all'incarico locale.

Tutti i candidati, scrive Moretta nella nota stampa, sono accomunati da **"obiettivi condivisi"**, una visione chiara e prospettica sul domani della professione, la realizzazione di progetti sostenibili con uno sguardo alla collaborazione inclusiva e una forte etica professionale".

"È necessario – continua – fare uno **sforzo collettivo** di ascolto, di comprensione di quello di cui necessitano i colleghi e soprattutto di saperlo trasformare in un'azione politica corale. Il nostro principale obiettivo è quello di riportare la professione sui tavoli che contano, essere attori e non comparse dei processi rilevanti come il PNRR. Lo sforzo sarà corale, con i sindacati e le Casse verso un'unica direzione e azione collettiva".

Il comunicato approfondisce la **composizione** della lista anche in termini anagrafici e di esperienze professionali. Il 35% dei componenti, si legge, ha tra i 45 e i 55 anni, il 55% tra i 56 e i 65 anni e il 10% è over 65. Il 50% è iscritto all'albo da più di 30 anni, il 15% da meno di 20 anni. Il 55% fa parte di studi associati o STP, il restante 45 ha uno studio individuale. Un quarto dei componenti svolge anche attività di docenza e ricerca, mentre il 15% si è occupato di divulgazione, attraverso l'attività pubblicista.

Dalla base imponibile della cessione d'azienda scomputabili solo le passività inerenti

Ai fini dell'imposta di registro, si tratterebbe altrimenti di mero accollo di passività

/ Enrico ZANETTI

Uno dei principi generali in materia di determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta di registro è che "i debiti o gli altri oneri accollati e le obbligazioni estinte per effetto dell'atto **concorrono** a formare la base imponibile".

Tale principio, recato dal comma 2 dell'[art. 43](#) del DPR 131/86, implica che l'accollo di una passività in ragione dell'acquisizione di un'attività non consenta di ridurre la base imponibile dell'attività acquisita, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro sul relativo atto, perché, in tali casi, la **passività accollata** costituisce una modalità di acquisto dell'attività oggetto dell'atto, piuttosto che un elemento che è esso stesso oggetto dell'atto medesimo.

Nello specifico caso di atti aventi per oggetto **aziende**, però, l'[art. 51](#) comma 4 del DPR 131/86 stabilisce che il valore dell'azienda ai fini dell'imposta di registro "è controllato dall'ufficio [...] al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile, tranne quelle che l'alienante si è espressamente impegnato ad estinguere". Questa disposizione potrebbe a prima vista sembrare idonea a far ritenere che le passività aziendali possano essere **scomputate** dalla base imponibile, su cui si applica l'imposta di registro sugli atti di cessione d'azienda, a prescindere da qualsivoglia considerazione di merito, una volta che sia stato appurato il soddisfacimento del requisito formale della loro risultanza "dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile" (e purché, ovviamente, non si tratti di passività che "l'alienante si è espressamente impegnato ad estinguere").

In realtà l'[art. 51](#) comma 4 del DPR 131/86, così come il precedente comma 3 sugli atti che hanno per oggetto immobili, reca solo una disposizione di carattere **procedurale** che attiene alle modalità con cui gli uffici devono procedere al controllo del "valore di cui al comma 1", ossia "quello dichiarato dalle parti nell'atto e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito", fermo restando che "si intende per valore il valore venale in comune commercio" (art. 51 comma 2).

La Cassazione ha avuto modo di esprimersi ripetutamente sulla questione dello scomputo delle passività dalla base imponibile degli atti di cessione d'azienda ai fini dell'imposta di registro, sottolineando come "ancorché il quarto comma dell'[art. 51](#), cit. preveda che l'Ufficio, nel caso di atti che abbiano per oggetto aziende o diritti reali su di essi, effettui il controllo del valore dichiarato con riferimento al valore **complessivo** dei beni che compongono l'azienda, al netto delle passivi-

tà risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile, tranne quelle che l'alienante si sia espressamente impegnato ad estinguere, senza, pertanto, fare riferimento esplicito al requisito di inerenza, deve pur tuttavia ritenersi che il suddetto controllo non possa prescindere dal riscontro altresì di quest'ultimo requisito al fine dell'adeguamento dell'imposizione al valore effettivo del complesso aziendale trasferito".

Per la Corte "il richiamo testuale di legge vuole indicare che, in tanto dovrà tenersi conto delle **passività** aziendali, in quanto queste ultime risultino dalle scritture contabili obbligatorie (o da altri atti con data certa); e anche che le passività effettivamente risultanti in contabilità comportino perciò solo, in sede di controllo, la diminuzione della base imponibile dell'imposta di registro indipendentemente dalla loro comprovata inerenza all'azienda ceduta. È pur vero che in quest'ultima ipotesi sussiste, per il solo fatto che i debiti risultino dai libri contabili obbligatori, la responsabilità dell'acquirente dell'azienda ex art. 2560 comma 2, ma, allorquando emerge che tali debiti siano in realtà estranei all'azienda, l'assunzione di tale responsabilità da parte dell'acquirente non può che configurare un'ipotesi sostanzialmente riconducibile all'**accollo** da parte del cessionario del debito del cedente (indipendentemente dalla inerenza soltanto contabile, e non operativa, della posta passiva). Senonché, tale accollo non rappresenta che una modalità di determinazione e corresponsione del prezzo di acquisto, così come concordato in ragione dell'effettivo valore attribuito dalle parti all'azienda, il quale dovrà pertanto essere individuato, ai fini dell'imposta di registro, non al netto, ma **al lordo** della passività non inerente" (Cass. n. [888/2019](#), richiamata anche da Cass. n. [539/2022](#)).

Grava sull'ufficio l'onere di provare la non inerenza

Cercando di sistematizzare la non linearissima esposizione che precede, sembrerebbe evincersi che, per la Suprema Corte, le passività che possono essere scomputate dalla base imponibile dell'imposta di registro, che si applica su un atto di **cessione d'azienda**, sono solo quelle per cui sussiste il requisito di **inerenza** al complesso aziendale compravenduto (trattandosi altrimenti di mero accollo di passività che, in quanto tale, costituisce una modalità di acquisto che non può ridurre la base imponibile, ai sensi dell'[art. 43](#) comma 2 del DPR 131/86), fermo restando che:

- da un lato, l'inerenza della passività si presume per il

solo fatto di risultare dalle scritture contabili obbligatorie (o da atti aventi data certa a norma del codice civile) e grava sull'ufficio l'onere di provare la non inerenza delle passività che soddisfano questo requisito formale;

- dall'altro, in presenza di elementi di merito, idonei a

far cadere la predetta presunzione di inerenza, la medesima non può essere sostenuta dai contribuenti sulla mera constatazione della responsabilità patrimoniale che l'[art. 2560](#) comma 2 c.c. pone in capo all'acquirente per le passività aziendali che risultano dalle scritture contabili obbligatori.

IRES infragruppo nel quadro RK di REDDITI 2022

I crediti ricevuti sono compensati in F24 o vanno a ridurre il debito d'imposta della società beneficiaria

/ Gianluca ODETTO

Tra le misure agevolative che i gruppi societari possono fare valere per il 2022 si conferma, **senza modifiche**, quella della cessione dei crediti IRES infragruppo disciplinata dall'[art. 43-ter](#) del DPR 602/73 e dalle relative disposizioni di attuazione (DM [384/97](#)), attivabile al sussistere dei requisiti di legge anche in assenza dell'opzione per il consolidato fiscale.

La procedura in questione, che comporta la compilazione del **quadro RK** del modello REDDITI SC, permette di evitare le più onerose procedure previste dall'[art. 43-bis](#) del DPR 602/73 sia a livello di forma (in questo secondo caso, infatti, l'atto di cessione deve essere redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata), sia a livello di adempimenti (esso deve essere notificato all'Agenzia delle Entrate e all'agente della riscossione).

Come ribadito dalle istruzioni al quadro RK del modello REDDITI 2022 SC, il soggetto cessionario acquisisce la titolarità dei crediti IRES con la presentazione della dichiarazione da parte del cedente (pur se, come chiarito dalla risposta a interpello n. [542/2021](#), la presentazione della dichiarazione deve più propriamente intendersi quale condizione di opponibilità nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione finanziaria); tuttavia, il credito può essere utilizzato a decorrere dall'inizio del periodo d'imposta **successivo** a quello con riferimento al quale esso si è formato in capo al cedente. Per fare un semplice **esempio**, in un mini-gruppo formato dalla controllante A e dalla controllata B, se A è a credito essa può cedere l'eccedenza del 2021 a B evidenziandola nel quadro RK della propria dichiarazione, inviata nel novembre del 2022; tuttavia, B può utilizzare il credito già dal 1° gennaio 2022 in virtù della clausola di retroattività prevista dalla norma in esame (questa semplificazione, però, vede un limite molto significativo nell'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione se si intendono compensare crediti superiori a 5.000 euro).

Il gruppo, così come definito dall'[art. 43-ter](#) del DPR 602/73, è costituito dalla società o ente **controllante** e dalle società **controllate**. Il soggetto controllante può essere una società di capitali, un ente commerciale o un ente non commerciale, mentre le società controllate possono essere solo società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata). Ai fini della cessione infragruppo nel quadro RK, le azioni o quote delle società controllate devono essere possedute per una percentuale **superiore al 50%** del capitale dalla società o ente controllante o da un'altra società controllata dalla società o ente controllante. Tale rapporto di partecipazione "qualificato" deve sussistere ininterrottamente sin dall'inizio del periodo

d'imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti ceduti: con riferimento al modello REDDITI 2022, nel quale vengono indicate le cessioni dei crediti che si sono formati nel 2021, è quindi necessario che la partecipazione superiore al 50% sussista ininterrottamente **dal 1° gennaio 2020**.

A norma dell'[art. 43-ter](#) comma 4 del DPR 602/73, le disposizioni in esame sono in ogni caso applicabili alle società ed enti tenuti a redigere il bilancio consolidato. Per i gruppi strutturati su base internazionale un importante chiarimento in materia è venuto dalla risposta a interpello n. [743/2021](#), per tre ordini di motivi.

In primo luogo, pur nella complessità del caso in esame viene confermato il principio per cui la cessione infragruppo è possibile anche in presenza di una **controllante estera** (e, quindi, anche nel più semplice caso in cui una controllante estera A – si ritiene, ovunque residente – controlli due società italiane B e C, con facoltà di cessione del credito IRES da B alla "sorella" C o viceversa, pur in assenza dell'opzione per la tassazione consolidata tra sorelle controllate dalla medesima controllante estera).

In secondo luogo, si chiarisce che il soggetto cedente può essere non solo una società, ma anche la **stabile organizzazione italiana** di un soggetto non residente appartenente al gruppo nell'accezione sopra specificata.

Infine, si conferma che il rapporto di controllo può essere anche **indiretto**, e nella fattispecie esercitato per il tramite di soggetti intermedi non residenti.

Venendo agli **adempimenti** necessari, nei più semplici casi di società che non hanno optato per la trasparenza o per il consolidato la società cedente compila la sezione I del quadro RK al fine di indicare il credito IRES oggetto di cessione, i codici fiscali delle società cessionarie e gli importi attribuiti a ciascuna di esse. Le società cessionarie, a loro volta, compilano:

- la sezione III, indicando il codice fiscale del soggetto cedente, gli importi ricevuti e la data di effetto della cessione (1° gennaio 2022, per i soggetti "solari");
- la sezione VI, in cui si riepilogano gli utilizzi delle eccedenze ricevute (importo compensato in F24, utilizzato a riduzione del saldo o dell'acconto IRES, ecc.).

Per l'utilizzo in compensazione di crediti per importi **superiori a 5.000 euro** è previsto l'obbligo di visto di conformità, come evidenziato da ultimo dalla risposta a interpello n. [542/2021](#), sia sulla dichiarazione del cedente che su quella del cessionario.

Tali crediti possono essere utilizzati anche al fine di pagare somme iscritte a ruolo (risposta a interpello n. [264/2020](#)), utilizzando allo scopo il codice tributo "RUOL".

Reporting di sostenibilità con quadro regolatorio Ue

La proposta di Corporate Sustainability Reporting Directive intende modificare la Non Financial Reporting Directive

/ Giuseppe CHIAPPERO e Luca MALFATTI

L'impulso alla finanza sostenibile – sulla base delle raccomandazioni della Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) per includere nei bilanci informazioni relative al **clima** – parte dal Piano d'azione europeo (pubblicato dalla Commissione Europea a marzo 2018), che ha tracciato i 10 indirizzi per la transizione verso un'economia sostenibile.

Tra questi rientra il sistema di classificazione delle attività economiche secondo il regolamento [2020/852/Ue](#) (regolamento "Tassonomia"), il quale definisce i criteri affinché un'attività economica possa **definirsi sostenibile**, ovvero:

- se contribuisce in modo sostanziale ad almeno uno dei 6 obiettivi ambientali dell'Ue;
- se non arreca un danno significativo a nessuno degli altri obiettivi (principio del Do Not Significant Harm - DNSH);
- se **rispetta le garanzie sociali** minime riconducibili alle convenzioni dell'OIL ed ai principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, il tutto secondo i criteri di vaglio tecnico definiti dai regolamenti delegati.

Il Green Deal recepisce in pieno questo orientamento, rappresentando il principale strumento per l'attuazione degli obiettivi di finanza sostenibile da parte delle imprese.

Lo stesso trova attuazione nel *NextGenerationEU*, in cui si declina il PNRR Italiano (Italia Domani), che introduce la dimensione dell'**impatto** quale chiave di misurazione degli obiettivi ai fini del reperimento delle risorse, per circa un terzo destinate alla Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica".

L'anno trascorso ha visto un vero e proprio big bang della finanza sostenibile, con la presentazione, il 21 aprile 2021, di due provvedimenti congiunti: il **primo atto delegato** sulla Tassonomia (regolamento [2021/2139/Ue](#), c.d. "Climate Delegate Act"), che stabilisce i criteri di vaglio tecnico per definire come allineate o meno ai canoni della sostenibilità le attività economiche con riferimento ai primi due obiettivi ambientali stabiliti dall'art. 9 del regolamento [2020/852](#) (la mitigazione dei cambiamenti climatici; l'adattamento agli stessi); la proposta di Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), che intende modificare l'attuale direttiva [2014/95/Eu](#) (c.d. Non-Financial Reporting Directive - NFRD), per condurla nell'alveo del reporting di sostenibilità.

Quanto riportato è prodromico all'emanazione di **standard comuni** per l'informativa di sostenibilità, il cui sviluppo è stato affidato all'EFRAG, ente di natura tec-

nica che nell'ambito della Commissione Europea si occupa dei principi contabili.

In questo quadro definito dalla Tassonomia si innesta, dal 10 marzo 2021, il regolamento 2019/2088/Ue sulla trasparenza degli investimenti sostenibili (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR), che rappresenta una pietra miliare nel sistema di reporting e di trasparenza di sostenibilità del mondo finanziario.

Esso introduce, per i partecipanti ai mercati finanziari, **rilevantissimi obblighi** sia sul piano del reporting sia su quello dei prospetti informativi, secondo criteri volti ad evidenziare il carattere di sostenibilità delle attività svolte dai singoli operatori e dei prodotti finanziari da questi proposti per indirizzare gli investimenti.

La nuova direttiva **amplierà il perimetro** di rendicontazione oltre che a tutte le quotate (con esclusione delle sole micro imprese) anche alle non quotate sopra determinati limiti dimensionali, con regole *ad hoc* per le PMI che le non quotate potranno seguire in via volontaria.

Aumenteranno, di conseguenza, **in misura significativa** le società che dovranno includere nella dichiarazione non finanziaria (DNF) le informative ex art. 8 del regolamento Tassonomia ovvero, a partire dal 2022 con riferimento ai bilanci 2021, la quota di attività economiche ammissibili alla Tassonomia in termini di fatturato, spese in conto capitale e spese operative, mentre dall'anno successivo si dovranno indicare anche le percentuali di allineamento.

Assirevi ha da poco fornito ai revisori le prime indicazioni per le verifiche sulla predetta informativa (documento di ricerca n. [243](#), febbraio 2022).

La nuova direttiva introduce nuove disposizioni nella direttiva [2013/34/Eu](#) (c.d. direttiva contabile), che già all'indomani dell'emanazione della direttiva 2014/95/Eu (c.d. NFRD) aveva visto l'inserimento di una sezione specifica dedicata al reporting di sostenibilità. Ora la proposta di CSRD, agendo sulla stessa, ne amplia notevolmente la portata.

È confermata la possibilità di **applicazione su base volontaria**, estendendo in tal modo il novero delle imprese che potranno avvalersene.

Si richiama la valenza del metodo ODCEC TO quale supporto alle imprese ed ai loro commercialisti per l'integrazione dei fattori ESG (Environment, Social and Governance) nei sottostanti processi organizzativi ed amministrativi (si veda "[L'ODCEC di Torino presenta il «metodo» per bilancio di sostenibilità](#)" del 9 febbraio 2022).

Esclusa dalla composizione negoziata la società in liquidazione

Complesso il recupero dell'equilibrio economico-finanziario per l'impresa

/ Antonio NICOTRA e Marco PEZZETTA

Secondo il Tribunale di Bergamo [15 febbraio 2022](#), alla composizione negoziata della crisi, *ex lege* utilizzabile solo quando sia ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa, **non** può accedere una società che, da tempo, versa in **liquidazione**, senza che sussistano i presupposti per la **revoca** ex [art. 2487-ter](#) c.c.

Nel caso di specie, la ricorrente, proprietaria di un complesso immobiliare concesso in affitto d'azienda, esprimeva di avere in corso l'elaborazione di un progetto industriale per il frazionamento dell'immobile, l'alienazione di alcune parti, oltre che la revisione del contratto d'affitto d'azienda, e di aver dato impulso alla composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, formulando istanza di nomina dell'esperto e chiedendo la **sospensione** della procedura **esecutiva** immobiliare, in modo tale da evitare la liquidazione del complesso aziendale con nocumento per la società e i creditori.

L'istanza di applicazione della misura protettiva veniva ritualmente pubblicata nel Registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto nominato.

All'esito del procedimento, a fronte della domanda di conferma della misura protettiva e del parere favorevole espresso dall'esperto, il creditore della procedura esecutiva richiedeva il **rigetto** dell'istanza.

Secondo i giudici di merito, l'impresa in crisi che si rivolge al Tribunale, ai sensi dell'[art. 7](#) del DL 118/2021 conv. L. [147/2021](#), è tenuta a corroborare l'istanza con il corredo documentale descritto dalla norma e funzionale a un riscontro circa la **pendenza** della composizione negoziata, la situazione di **crisi** o insolvenza in cui versa l'impresa, un piano finanziario a 6 mesi, la ragionevolezza e serietà dell'iniziativa da proporre ai creditori.

Nel procedimento *de qua*, invece, la documentazione appariva lacunosa, inoltre, il principale ostacolo era rappresentato dalla pendenza di una procedura di liquidazione dell'impresa.

La società risultava essere **inattiva** e in **liquidazione** da tempo (circa dieci anni) e, ciò nonostante, la ricorrente non aveva fornito spiegazioni su tale aspetto e sul proposito di procedere alla revoca ex art. 2487-ter c.c.

Per i giudici, l'[art. 2](#) del DL 118/2021 riserva il procedimento di composizione negoziata alle ipotesi in cui risulta ragionevolmente **perseguibile** il risanamento dell'impresa. Tale situazione non ricorre quando l'accesso al procedimento sia richiesto da parte da una società in liquidazione, specialmente laddove non sia de-

dotta la sussistenza dei presupposti per la revoca della causa della causa di scioglimento e dello stato di liquidazione. Rimane controverso come, dopo un lasso temporale decennale, un'impresa in fase di **chiusura** liquidatoria dei rapporti possa vedere ripristinato un **equilibrio** economico-finanziario atto a riprendere la continuità, mettendola in condizione di produrre valore.

A questo si aggiungeva l'**assenza** del piano finanziario per i successivi 6 mesi previsto dall'art. 7 comma 2 lett. d), da allegarsi al momento dell'inserimento sulla piattaforma dell'istanza di nomina dell'esperto.

Quanto al prospetto delle **iniziative** industriali che l'imprenditore intendeva adottare, la ricorrente si limitava a produrre una descrizione delle attività da negoziare con i creditori senza che risultasse allegato il business plan prospettico. In assenza del minimo riscontro numerico, il piano appariva **astratto** e privo di addentellati concreti.

I giudici osservano, infine, che, nella specie, sebbene l'esperto avesse concluso **positivamente** per la fattibilità del piano, evidenziava che la check list, prevista nella piattaforma, non era stata redatta e che nonostante la situazione contabile dell'impresa apparisse affidabile, ciò non costituiva elemento utile alla redazione di un piano prospettico, in quanto l'impresa era in stato di liquidazione dal 2012 e pertanto il bilancio veniva redatto secondo principi contabili di liquidazione e non di continuità e i ricavi iscritti a bilanci erano solo quelli dell'attività.

Si deduceva dalla relazione richiesta all'esperto che i dati resi disponibili dall'impresa **non** erano **adeguati** a sorreggere un **piano di risanamento**.

La fattibilità era stata apprezzata dall'esperto, sebbene su un crinale astratto, come ipotesi percorribile, senza poggiare, proprio per carenza del compendio informativo, su una disamina completa degli aspetti reali della fattispecie.

Alcune circostanze rilevanti relative alla procedura esecutiva, peraltro, non erano state evidenziate dall'esperto, quindi, il giudice non aveva potuto fruire di tutte le informazioni utili per l'espletamento delle funzioni demandate. Ciò costituiva, da parte dell'imprenditore, una violazione del dovere di rappresentare la propria situazione in maniera **completa** e trasparente, a norma del comma 5 dell'art. 4, come imprescindibile approccio **costruttivo** alla negoziazione.

Denunce di esercizio e variazione per gli autonomi dello spettacolo entro il 18 marzo

La circ. INAIL n. 11, in materia di obbligo assicurativo per tali lavoratori, esamina anche il meccanismo di calcolo dei premi e le retribuzioni imponibili

/ Fabrizio VAZIO

Con la circolare n. [11/2022](#), l'INAIL illustra la disciplina prevista dal DM [22 gennaio 2022](#) sul nuovo obbligo assicurativo per i **lavoratori autonomi dello spettacolo** (si veda ["Definiti i lavoratori autonomi dello spettacolo soggetti a obbligo INAIL"](#) del 26 febbraio 2022), anche con riferimento agli adempimenti che i soggetti assicuranti devono ottemperare e alla determinazione del premio da versare.

Innanzitutto, va ricordato che, pur se l'obbligo INAIL scatta dal 1° gennaio 2022, in sede di prima applicazione, le denunce di **esercizio** (per chi non ha posizioni assicurative attive) e di **variazione** (per chi ha PAT attive ma non la voce di rischio riferita alle lavorazioni svolte dal nuovo personale assicurato) debbono essere presentate entro il **18 marzo 2022**.

In tali denunce saranno indicate, come di consueto, le retribuzioni presunte.

Non sono tenuti alla denuncia coloro che hanno già posizioni assicurative con il rischio riferito ai nuovi assicurati, fermo restando che essi verseranno il premio dovuto per l'anno 2022 nell'**autoliquidazione 2022-2023**.

La circolare in commento analizza anche i soggetti obbligati al versamento del premio che sono – in particolare – i **committenti** e i soggetti indicati nell'[art. 3](#) del DM 22 gennaio 2022 (si veda ["Lavoratori dello spettacolo assicurati all'INAIL anche con compensi minimi"](#) del 21 febbraio 2022).

Benché si tratti di lavoratori autonomi, l'obbligo di **versare il premio**, in analogia con quanto succede per l'assicurazione dei lavoratori autonomi occasionali che operano come rider, grava sui committenti, tenuto presente che l'[art. 27](#) comma 1 del DPR 1124/65 stabilisce che la spesa dell'assicurazione è a esclusivo carico del datore di lavoro mentre è del tutto eccezionale il principio posto dall'[art. 5](#) comma 3 del DLgs. 38/2000 che, per i soli lavoratori parasubordinati, suddivide gli oneri fra datore di lavoro e lavoratore.

L'obbligo di versare in carico ai committenti vi è anche per i lavoratori autonomi esercenti **attività musicali** che, viceversa, sono tenuti al pagamento della contribuzione pensionistica in proprio.

Quanto alle retribuzioni imponibili, fermo restando che né il decreto né la circolare fanno cenno a eventuali massimali, l'[art. 6](#) del DM 22 gennaio 2022 stabilisce che per i lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo si assume come **retribuzione imponibile** – per il calcolo del premio assicurativo – l'ammontare dei compensi corrisposti nell'anno

solare di riferimento, nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale (49,91 euro per il 2022).

In merito alla determinazione dei premi, va detto che essi sono calcolati attraverso il consueto meccanismo di moltiplicazione tra le retribuzioni imponibili (come sopra determinate) e l'aliquota riferita alla **voce di tariffa** applicabile.

Con riferimento all'inquadramento, con la circolare l'INAIL precisa che la produzione di spettacoli deve essere classificata alla Gestione tariffaria **Industria** e le attività artistiche alla Gestione tariffaria **Terziario**, mentre per i datori di lavoro che svolgono attività non rientranti fra quelle di cui all'[art. 49](#) comma 1 della L. 88/89 (come, per esempio, i Comuni) si applica la Gestione tariffaria "Altre attività".

Le voci di tariffa applicabili saranno come sempre quelle riferite all'**effettiva attività** svolta. Ad esempio, per le prestazioni artistiche rese nell'ambito della produzione di spettacoli sono applicabili le seguenti voci della tariffa Industria:

- voce 0511, con tasso medio del **15,80 per mille** ("Cinematografia, produzione di film, cortometraggi e inserti pubblicitari anche ad uso di televisione. Attività nei teatri di posa. Noleggio di mezzi tecnici per cinematografia e spettacolo");
- voce 0512, con tasso medio dell'**8,31 per mille** ("Registrazione e riproduzione di dischi, cd-rom, nastri magnetici ed altri supporti. Stabilimenti di doppiaggio, sincronizzazione audio e video, registrazione sonora, effettuati a sé stanti. Case di distribuzione cinematografica e di video");
- voce 0530, con tasso del **9,92 per mille** ("Produzione di programmi radiofonici e televisivi, escluse le attività previste al stg. 0510; per la gestione delle stazioni di trasmissione v. grande gruppo 4");
- voce 0541, con tasso medio del **26,41 per mille** ("Spettacoli pubblici, ad es. sale cinematografiche, teatrali, sale da concerto, da orchestra, circhi, altre attività itineranti di intrattenimento e di spettacolo").

Ovviamente, nelle altre gestioni i tassi sono diversi e in verità sono spesso differenti anche le voci di riferimento.

Inoltre, ai predetti tassi saranno applicabili le consuete **oscillazioni** previste dalle Modalità di applicazione delle tariffe dei premi attualmente vigenti, stante l'integrale applicabilità delle Modalità alla nuova tipologia assicurativa.

Abrogati da oggi ANF e assegni familiari per nuclei familiari con figli e orfanili

Con la circolare n. 34 pubblicata ieri in serata, l'INPS ha fornito le prime istruzioni amministrative e procedurali in relazione all'**abrogazione**, a decorrere da oggi, 1° marzo, esclusivamente per i nuclei familiari con figli e orfanili, delle prestazioni di assegno per il nucleo familiare e di assegni familiari, per effetto dell'introduzione dell'assegno unico.

Riepilogando prima di tutto la normativa in materia, l'Istituto previdenziale ricorda che il DL [79/2021](#) convertito ha introdotto l'assegno temporaneo per i figli minori (**assegno "ponte"**) per sostenere le famiglie con figli minori che non abbiano diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare, dopo il rinvio dell'attuazione della legge delega [46/2021](#) istitutiva dell'assegno unico e universale.

L'[art. 5](#) del DL 79/2021 ha poi riconosciuto agli aventi diritto all'assegno per il nucleo familiare, dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021, un incremento di **37,5 euro** per ciascun figlio nei nuclei familiari fino a due figli e di 55 euro per ciascun figlio nei nuclei familiari di almeno tre figli. Con le circolari nn. [92](#) e [93](#) del 30 giugno 2021 l'INPS ha esaminato queste due misure (si veda "[Operativi assegno «ponte» e assegni al nucleo familiare maggiorati](#)" del 1° luglio 2021).

Il DLgs. [230/2021](#), attuativo della L. 46/2021, ha poi istituito l'assegno unico e universale, che viene erogato a partire da oggi e comporta l'abrogazione di alcuni istituti.

L'INPS si sofferma sugli effetti prodotti:

- dall'[art. 10](#) comma 3 del DLgs., in base al quale, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, dal 1° marzo **cessano** di essere riconosciute le prestazioni di cui all'[art. 2](#) del DL 69/88 convertito e all'[art. 4](#) del Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con DPR 797/55;
- dall'[art. 11](#) del DLgs., che ha prorogato dal 31 dicembre 2021 al **28 febbraio 2022** le disposizioni relative all'assegno temporaneo per figli minori e alle maggiorazioni dell'importo dell'assegno al nucleo familiare.

Nel dettaglio, la circolare esamina:

- i **riflessi** sulla normativa dell'assegno per il nucleo familiare;
- il rilascio dell'autorizzazione all'assegno per il nucleo familiare;
- i riflessi sulla normativa degli assegni familiari;
- i riflessi sulla normativa comunitaria e in regime di accordi bilaterali.

Nel 2019 sono state 326.000 le società di capitali con diritto alla deduzione ACE

Il Dipartimento delle Finanze ha diffuso ieri le statistiche sulle **dichiarazioni IRES** e **IRAP** relative all'anno d'imposta 2019 e presentate nel corso degli anni 2020 e 2021.

Per quanto riguarda l'IREs, le dichiarazioni delle società di capitali sono state 1.263.405, in crescita rispetto all'anno precedente (+2,8%), per un imponibile di 148,8 miliardi di euro (+5,8% rispetto al 2018). Il 64% dei soggetti ha dichiarato un reddito d'impresa rilevante ai fini fiscali mentre il 29% ha dichiarato una perdita e il 7% ha chiuso l'esercizio in pareggio, confermando la ripartizione percentuale del 2018.

Dalle dichiarazioni per il 2019 risulta, inoltre, che 2.509 società hanno utilizzato l'agevolazione **Patent box** per un ammontare di reddito detassato e plusvalenze esenti pari a 6,2 miliardi di euro (1,3 volte il valore del 2018).

Nel 2019 il rendimento figurativo che dà diritto alla deduzione dal reddito d'impresa del capitale proprio (ACE) passa dall'1,5% all'1,3%. Le società di capitali con diritto alla deduzione **ACE** sono oltre 326.000 (+4,5% rispetto al 2018), per un ammontare di deduzione spettante di 18,4 miliardi di euro (+0,4%

rispetto al 2018) con un andamento pressoché stabile.

Il numero dei soggetti che hanno presentato la **dichiarazione IRAP** per l'anno d'imposta 2019, invece, è pari a 3.425.931 (-7,7% rispetto al 2018). La contrazione ha interessato soprattutto le persone fisiche (-17,4% rispetto al 2018), a causa della crescente adesione al regime forfetario per effetto dell'innalzamento della soglia di ricavi/compensi a 65.000 euro, a prescindere dal settore di attività, e le società di persone (-3,9% rispetto al 2018).

I soggetti che dichiarano un valore della produzione diverso da zero (al netto delle deduzioni del costo del lavoro) sono 3.001.173 (-6,8% rispetto al 2018), per un ammontare complessivo di circa 419,1 miliardi di euro (+2,5% rispetto al 2018). L'incremento del valore della produzione dichiarato riguarda in misura rilevante le società di capitali (+5,2%) e gli enti non commerciali (+1,5%). Tale incremento ha interessato in particolare il settore: 'Attività finanziarie ed assicurative' (con un valore che raddoppia rispetto al 2018); di converso si assiste ad una contrazione nel settore "manifatturiero" (-7,3%).

Istituito il Tavolo tecnico per elaborare il Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso

Il Ministro del Lavoro Andrea Orlando ha firmato il decreto istitutivo del Tavolo tecnico per l'elaborazione del Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, Tavolo che si insedierà giovedì **3 marzo 2022**. Lo ha reso noto il Ministero ieri con

[comunicato](#).

Il suddetto Piano dovrà essere predisposto **entro il 15 ottobre 2022** sulla base di quanto presentato dal Tavolo al Ministro del Lavoro, il quale procederà poi alla relativa adozione con

decreto ministeriale.

Tra le competenze del Tavolo tecnico, volte a garantire la corretta e puntuale elaborazione del Piano in questione, rientrano: l'indicazione delle **misure** più idonee per contrastare in modo efficace il lavoro sommerso; la predisposizione di una **strategia d'indirizzo** dell'attività ispettiva; la **ricognizione** delle analisi e dei dati più recenti riguardanti il fenomeno del lavoro sommerso; l'individuazione dei criteri per il **monitoraggio** del raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi relativi

al Piano secondo la tempistica prevista; lo studio di forme di **denuncia** da parte dei lavoratori irregolari; l'incoraggiamento del dialogo e della collaborazione con le parti sociali.

Nel comunicato viene ricordato che l'approvazione del Piano rientra tra gli interventi previsti nel PNRR nella parte di competenza del Ministero del Lavoro.

Il **31 dicembre 2022** è il termine fissato per l'entrata in vigore del Piano e della tabella di marcia attuativa.

L'INPS si adegua alle novità fiscali sulla rata di pensione di marzo 2022

Con la circ. n. **33**, l'INPS ha illustrato le lavorazioni effettuate sulle rate di **pensione** in pagamento nel mese di **marzo 2022** viste le novità apportate dal DLgs. **230/2021**, con l'assegno unico e universale, e dall'**art. 1** commi 2 e 3 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), su aliquote IRPEF, detrazioni fiscali e trattamento integrativo della retribuzione.

L'Istituto sottolinea che il calcolo è stato **adeguato** sulla base delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2022, a decorrere dal 1° gennaio, con l'attribuzione dei relativi conguagli, se spettanti. Inoltre, con riferimento al trattamento integrativo, l'INPS precisa che continuerà a determinare e a riconoscere tale beneficio solo per i redditi che **non superano** la soglia di 15.000 euro.

L'Istituto ha adeguato anche l'applicazione delle **detrazioni** fiscali, considerate le modifiche apportate dall'**art. 10** comma 4 del DLgs. 230/2021 all'**art. 12** del TUIR. In sostanza, sulla rata di pensione di marzo 2022, l'INPS ha provveduto a:

- mantenere il riconoscimento delle detrazioni per ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni;

- revocare le maggiorazioni delle detrazioni previste per i figli inabili, per i figli minori di 3 anni e per i nuclei con più di 3 figli;

- revocare le ulteriori detrazioni pari a 1.200 euro, previste in presenza di almeno 4 figli a carico.

Sul punto, i sostituiti, per ottenere la detrazione fiscale per i figli a carico che compiranno 21 anni a decorrere dal mese di aprile 2022, dovranno presentare una **nuova domanda** di detrazione.

In merito all'assegno al nucleo familiare, l'INPS sottolinea che per i mesi di gennaio e febbraio 2022 ha continuato a riconoscere le maggiorazioni ANF ex **art. 5** del DL 79/2021 e che dal 1° marzo 2022 **cesserà** il riconoscimento degli ANF e assegni familiari riferiti a nuclei tutelati con l'assegno unico e universale.

Infine viene comunicata l'applicazione, sulla rata di marzo 2022, dell'**indice di perequazione** dell'1,70% con la corrispondenza di eventuali arretrati.

Le domande di bonus asili nido 2022 non si possono presentare a mezzo Contact Center

L'INPS, con messaggio n. **957** pubblicato ieri, 28 febbraio 2022, ha corretto quanto in precedenza specificato con il messaggio n. **925/2022** (si veda "**Rilasciata la procedura per le domande di bonus asili nido 2022**" del 26 febbraio 2022) in merito alle **modalità** di presentazione delle domande per l'anno 2022 finalizzate alla fruizione delle agevolazioni per la frequenza di **asili nido** pubblici e privati e per l'utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche.

Con il precedente messaggio n. 925/2022 era stato precisato che le domande devono essere presentate esclusivamente in via **telematica** attraverso uno dei seguenti canali: il portale

web dell'Istituto, Contact Center Integrato o tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi. Con il messaggio n. 957/2022 è stato comunicato che per presentare le domande in via telematica i canali sono unicamente:

- il portale web dell'INPS, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di CIE o CNS;
- tramite gli Istituti di Patronato.

Di conseguenza, viene **esclusa** la presentazione a mezzo **Contact Center** Integrato.